



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio IX

Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

II.ZZ.SS.
Loro Sedi

I.S.S.
C.N.Q.A.R.A.
Fax n° 06-49387101

D.S.Vet. - Ufficio II

p. c. D.S.Vet. - Ufficio III

D.G.S.A.N. - Ufficio III

ASSOCARNI
Fax n° 06-69925101

ASSICA
Fax n° 02-57510607

UNICEB
Fax n° 06-5921478

DGSAN/5107/P 14-03-08

Oggetto: Campionamenti sulle carcasse suine negli stabilimenti di macellazione autorizzati all'export negli U.S.A.

Fatto salvo quanto viene previsto e regolamentato in applicazione del Regolamento CE 2073/05 inerente i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, per gli stabilimenti in oggetto si dispone quanto segue.

Carica Batterica Totale (C.B.T.) e Enterobacteriaceae

In merito ai campionamenti per la ricerca di *E. coli* richiesti dalle Autorità sanitarie statunitensi nell'ambito dell'autocontrollo aziendale, si comunica che i medesimi non sono più da considerarsi obbligatori in quanto sostituibili con la ricerca e la determinazione della Carica Batterica Totale (C.B.T.) e delle Enterobacteriaceae.

Infatti, come prevede l'accordo di equivalenza fra l'Unione Europea e gli U.S.A. in merito alle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali e di prodotti di origine animale, di cui alla Dec. 98/258/CE così come modificata dalla Dec. 05/405/CE, gli stabilimenti in oggetto possono provvedere alla determinazione della C.B.T. e delle Enterobacteriaceae ai sensi della Dec. 01/471/CE (ancora oggetto dell'accordo di equivalenza) e alle seguenti condizioni:

- il campionamento casuale deve essere svolto nel corso dell'intera giornata di macellazione,
- non devono essere modificati i 4 punti di campionamento previsti.

Resta inteso che l'applicazione di quanto sopra indicato ottempera anche a quanto richiesto dal Regolamento CE 2073/05.

Salmonella spp.

Per quanto riguarda la ricerca e la determinazione di *Salmonella* spp. svolte, come richiesto dalle Autorità sanitarie statunitensi, dai Servizi Veterinari competenti, finché non vengono definiti i nuovi accordi di equivalenza fra l'Unione Europea e gli U.S.A. in merito ai nuovi Regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, si mantengono vigenti le Note Ministeriali, già emanate in proposito, 600.3/SP.31/8233 del 29-12-98 e 600.8.3/SP.31/5831 del 28-09-99 riguardanti le modalità di campionamento ed analisi, le frequenze, i limiti di accettabilità e le relative azioni correttive.

Tali campionamenti ufficiali non sostituiscono quelli da svolgersi nell'ambito dell'autocontrollo aziendale ai sensi del Regolamento CE 2073/05.

Come indicato nella Nota Ministeriale 600.8.3/SP.31/5831 del 28-09-99, in caso di esiti favorevoli, i campionamenti per la ricerca di *Salmonella* spp. continuano ad essere svolti solo dagli stabilimenti in oggetto nell'ambito del proprio autocontrollo aziendale.

Diversamente da quanto indicato nella medesima Nota, questi ultimi si effettuano ai sensi del Regolamento CE 2073/05.

Sistema Informativo ICARUS

A partire dall'anno 2007 i dati relativi ai campionamenti svolti dai Servizi Veterinari competenti per *Salmonella* spp. e dagli stabilimenti in oggetto per C.B.T. ed Enterobacteriaceae devono essere registrati sul Sistema Informativo ICARUS già istituito per la standardizzazione dei dati delle prove

di laboratorio generati dal controllo ufficiale e dall'autocontrollo aziendale negli stabilimenti autorizzati all'export negli U.S.A..

Pertanto i suddetti impianti provvedono a registrare sia i dati dei campioni richiesti dalla Scheda di prelievo - Autocontrollo disponibile nel Sistema, sia i risultati delle prove analitiche eseguite dai laboratori di analisi individuati allo scopo.

Analogamente i Servizi Veterinari provvedono a registrare sia i dati dei campioni ufficiali richiesti dalla Scheda di prelievo - Controllo Ufficiale disponibile nel Sistema, sia i risultati delle prove analitiche eseguite dai laboratori ufficiali preposti.

Inoltre verificano la completezza e l'esattezza dei dati analitici inseriti nel Sistema dai suddetti impianti.

La Nota Ministeriale DGVA/IX/4041/P del 31-01-07 (trasmessa alle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna e agli II.ZZ.SS. di Brescia e di Teramo) viene superata dalla presente.

Si pregano i Servizi Veterinari regionali e provinciali di trasmettere la presente Nota ai Servizi Veterinari delle A.S.L. di propria competenza territoriale.

Ringraziando per la fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Silvio Borrello)